

REGOLAMENTO PER IL RIMBORSO DELLE SPESE LEGALI SOSTENUTE DAGLI AMMINISTRATORI

Art. 1

Oggetto e finalità

Il presente regolamento, predisposto in attuazione dello Statuto comunale, disciplina la procedura le condizioni e la quantificazione del rimborso delle spese legali sostenute dagli amministratori comunali in giudizi per fatti e cause inerenti l'espletamento del proprio mandato.

Il fine del presente regolamento è di consentire tutti gli amministratori di poter esercitare senza danni ingiusti il proprio mandato e nel contempo permettere all'ente di poter far fronte al rimborso delle spese necessarie e di entità ragionevole tempestivamente e senza oneri eccessivi.

Le norme di riferimento sono: la legge 27 dicembre 1957, n. 816; .L.R 24 giugno 1963 n. 31; la legge 8 giugno 1990, n. 12 così come recepita con la L.R. 11 dicembre 1991, n. 48; la legge 14 gennaio 1994, n. 20 e il decreto legge 23 ottobre 1996, n. 543; le vigenti disposizioni nazionale e regionali in materia, le vigenti norme procedurali in materia di giudizi civili, penali e contabili e le altre norme, presenti e future inerenti la materia.

Nell'applicazione del presente regolamento dovranno essere rispettate tutte le norme di riferimento, inoltre, le presenti norme saranno disapplicate, in attesa del loro adeguamento, qualora fossero in contrasto, per intervenute modifiche, con le predette norme di riferimento.

Art. 2

Destinatari

Hanno diritto al rimborso, nei modi e alle condizioni previste dal presente regolamento, delle spese legali sostenute per la difesa in un giudizio sorto in dipendenza di attività svolte per fini istituzionali: il sindaco, gli assessori, i consiglieri, che di seguito verranno indicati con il termine di "amministratori".

Il rimborso non è ammesso nei giudizi in cui i sopra indicati destinatari siano interessati per fatti o atti non direttamente connessi all'espletamento del proprio mandato istituzionale, per quelli in cui è parte il comune e per quelli in cui sussista un conflitto di interessi con il comune.

Il conflitto di interessi, alla cui mancanza è subordinata l'assunzione dell'onere del rimborso delle spese legali, deve considerarsi insussistente quanto il giudizio sia stato definito con l'esclusione di ogni responsabilità dell'amministratore.

Inoltre sopra citati destinatari non hanno diritto al rimborso delle spese sostenute nei giudizi dagli stessi intentati personalmente, anche se collegati a fatti inerenti la loro funzione, tranne nei casi previsti dal successivo articolo 8.

Art. 3

Comunicazioni ed impegni

L'amministratore coinvolto in un giudizi in dipendenza di attività svolte per i fini istituzionali del comune per poter accedere al rimborso delle spese legali dovrà dare notizia al sindaco: per i giudizi penali del rinvio a giudizio o della fissazione dell'udienza di giudizio immediato; per i giudizi civili della citazione in giudizio; per i giudizi contabili della citazione in giudizio.

Qualora il giudizio dovesse proseguire in successivi gradi o presso altre autorità giudiziarie, l'interessato dovrà darne tempestiva comunicazione.

In base a dette notizie e comunicazioni l'ufficio finanziario, su proposta, previa verifica delle condizioni e del rispetto delle norme del presente regolamento, dell'ufficio legale e contenzioso impegnerà la somma necessaria calcolata sui minimi tariffari per il grado di giudizio segnalato su cui sarà effettuata la relativa liquidazione.

In caso che per il fatto in contestazione esista copertura assicurativa l'interessato o il sindaco, rispettivamente per l'assicurazione personale o per quella accesa dal comune, sono obbligati a dare

tempestivamente comunicazione alla società assicurativa. La stessa comunicazione dovrà essere scambiata fra l'interessato e il sindaco in modo che entrambe le parti possano attivare la copertura assicurativa.

La competenza per gli atti di cui ai precedenti commi spetta agli organi e ai soggetti previsti dall'ordinamento E..LL. integrato dalle disposizioni statutarie e regolamentari vigenti presso questo ente.

Art. 4

Quantificazione delle spese legali

Le spese legali per cui può essere riconosciuto il rimborso sono solo quelle necessarie e di entità ragionevole relative alla difesa in giudizio civile, penale o contabile.

Il rimborso è limitato al minimo della tariffa professionale per un solo difensore per ogni grado di giudizio.

Qualora nello stesso procedimento siano coinvolti più amministratori difesi per lo stesso fatto dallo stesso legale, su richiesta degli interessati potrà essere liquidata una sola parcella oppure ad ognuno sarà liquidato una quota della parcella cumulativa.

Qualora nello stesso procedimento siano coinvolti più amministratori difesi per lo stesso fatto da diversi legali, per base del minimo della tariffa professionale.

Nel caso di più procedimenti con esiti differenziati il rimborso delle spese legali può essere riconosciuto solo per quelli conclusi con l'assoluzione con formula piena.

Art. 5

Condizioni

Il rimborso delle spese legali da parte dell'ente è ammesso solo agli amministratori assolti con formula piena e con sentenza definitiva che accerti l'insussistenza della responsabilità contestata all'amministratore per fatti o atti in dipendenza di attività svolte per i fini istituzionali del comune.

Nel caso di decreto di archiviazione adottato dal giudice delle indagini preliminari può ammesso il rimborso delle spese legali qualora non siano state riaperte le indagini per esigenze di nuove investigazioni.

Art. 6

Liquidazione

Per ottenere il rimborso delle spese legali l'interessato dovrà presentare assieme all'istanza copia del decreto di proscioglimento o della sentenza di assoluzione e copia della parcella con il visto dell'ordine da cui si possa rilevare l'applicazione del minimo tariffario.

In caso che la parcella non sia stata calcolata al minimo, l'importo sarà calcolato d'uffici e comunicato agli interessati.

Per la liquidazione saranno applicate le disposizioni del precedente articolo 4.

Ai sensi dell'articolo 15 della L.r. 44/91 la liquidazione sarà fatta dalla giunta municipale, su proposta dell'ufficio legale e contenzioso, previa verifica delle condizioni e del rispetto delle norme del presente regolamento.

In caso di insufficienza l'impegno di cui al precedente articolo 3 dovrà essere integrato utilizzando somme disponibili nell'esercizio finanziario durante il quale è maturato il diritto alla liquidazione oppure prevedendo le somme necessarie nell'esercizio successivo, senza alcun onere aggiuntivo per il comune o maggiorazione per l'interessato.

Art. 7

Esclusioni

Non è ammesso il rimborso delle spese legali che si riferiscono a procedimenti per fatti o atti che non si trovino in diretto rapporto con funzioni esercitate.

Non è ammesso alcun rimborso nel caso che nello stesso procedimento siano contestati più capi di imputazione o più fatti o atti e per qualcuno sia stata riconosciuta la responsabilità dell'amministratore.

Non sono ammessi a rimborso altre spese, per esempio spese per viaggi, albergo, indennità di missione.

Non può essere riconosciuto alcun rimborso di spese legali all'amministratore ammesso al beneficio dell'oblazione anche se dalla stessa derivi l'estinzione del reato ed, inoltre, nel caso di estinzione del reato per morte o per prescrizione.

Non è ammesso rimborso per quelle spese legali sostenute o rimborsate da eventuale assicurazione accesa dagli interessati o dal comune.

Art. 8

Tutela solidale

Per tutelare l'immagine e l'interesse concreto e attuale, anche se immateriale, dell'ente l'amministrazione potrà iniziare un giudizio o costituirsi assumendo a proprio carico le relative spese della nomina di un legale di fiducia che assuma la difesa oltre che dell'organo interessato anche di uno o più destinatari come individuati nell'articolo 2, sempre che trattasi di fatti o atti connessi all'espletamento del mandato e non sussista conflitto di interesse.

Art. 9

Estensione

ANNULLATO DAL CO.RE.CO. CON DECISIONE N. 099/475 DEL 02/07/1998.

Art. 10

Norme transitorie

Le norme del presente regolamento saranno applicate, in quanto compatibili anche temporalmente, ai rimborsi delle spese legali agli amministratori coinvolti in procedimenti in dipendenza di attività svolte per i fini istituzionali del comune già conclusi con sentenze definitive.

Art. 11

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore dopo il favorevole riscontro tutorio da parte dell'organo di controllo e la successiva pubblicazione per 15 giorni all'albo pretorio del comune.

Sarà inserito nella raccolta dei regolamenti in libera visione di chiunque ne faccia richiesta, mentre per il rilascio di copia anche informale dovrà essere corrisposto il costo di riproduzione come previsto dalle vigenti disposizioni.